

**N. R.G. 795/ 2024**



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**Famiglia ed Altro Civile**

Il Giudice dott. Emilio Bernardi

Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 Ottobre 2024, depositate dall'Avv. A.C., difensore di se medesimo, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza:



**TRIBUNALE DI PESCARA RITO MONOCRATICO**  
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)  
**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n° 795 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente

**TRA**

**AVV. A.C.** (CF: ...), quale difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in ...



**attore**

**CONTRO**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (c.f.: ...), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ...

**convenuto**

**OGGETTO:** altri istituti e leggi speciali

**CONCLUSIONI:** come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 Ottobre 2024

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

- 1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. A.C., premesso di aver rappresentato, nel procedimento esecutivo mobiliare n° 1575/2023 R.G.E. nei confronti di una società debitrice, tale A.M. ammesso a gratuito patrocinio, premesso di aver provveduto a ricercare i beni della proprietà della debitrice con istanza ex art. 492 bis c.p.c., premesso che l'U.G. incaricato provvedeva ad eseguire il pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 492 bis , comma 7, c.p.c. nei confronti della società debitrice e della terza pignorata, G.D. S.a.s. e della B. S.p.A. ed a restituire di seguito il relativo verbale, premesso di aver proceduto successivamente ad iscrivere il pignoramento presso la Cancelleria delle Esecuzioni, depositando l'istanza di assegnazione delle somme pignorate anche ai fini dell'udienza ex art.543, comma 7, c.p.c. e notificando di seguito il decreto di fissazione dell'udienza, premesso di aver quindi depositato istanza di liquidazione delle proprie competenze per l'attività espletata, premesso che il Tribunale dell'Esecuzione ha provveduto con decreto del 13/02/2024 a liquidargli la somma complessiva di euro 1.034,25, oltre accessori di legge, lamentando che l'importo così liquidato è inferiore ai minimi tabellari, deducendo la erroneità della liquidazione contenuta,



tanto ciò premesso, conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedendo di accertare, dichiarare e liquidare l'ulteriore importo di € 1.034,25 a titolo di compensi per l'attività espletata nel suddetto procedimento esecutivo, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge, con vittoria di spese del giudizio.

- 2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del Ministero resistente, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e, di seguito, veniva disposta, con separato decreto la trattazione scritta.
- 3) Il ricorso è suscettibile di parziale accoglimento, non potendo essere riconosciuto l'importo richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
- 4) Non è in contestazione l'attività professionale svolta dal difensore ricorrente, valutatane la relativa corrispondenza nell'ambito della procedura esecutiva dianzi indicata per le fasi previste (nello specifico, fase studio, fase istruttoria/trattazione)
- 5) Possono poi ritenersi condivisi gli arresti della Cassazione riportati sul *thema decidendum*, secondo cui *“In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'articolo 82 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime”* (cfr. Cassazione civile sez. VI - 02/12/2019, n. 31404; conforme Cassazione civile sez. II, 19/04/2023, n.10438, ove è stato ritenuto che *“Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegare”*).
- 6) E' presente in atti il provvedimento impugnato, da cui è dato evincersi che la liquidazione del compenso in euro 1034,25, oltre accessori, è stata effettuata, tenendo conto del valore



medio, avuto riguardo allo scaglione di riferimento, poi dimidiato del 50 % ex art.130 T.U., ulteriormente dimidiato per ricondurlo a parametri minimi.

- 7) Ora, sulla scorta dei principi della Cassazioni dianzi richiamati, appare evidente che la liquidazione dei compensi è stata ricondotta leggermente al di sotto dei parametri minimi.
- 8) Stando infatti a tali parametri tabellari, di cui al D.M. n°55/2014 e s.m.i., avuto riguardo allo scaglione di valore (da euro 260.001 ad euro 520.000), sono previsti per la fase studio e per la fase istruttoria e trattazione, quale valori medi, rispettivamente euro 1.533,00 ed euro 982,00, la cui sommatoria è pari ad euro 2.515,00. Tale importo, ridotto del 50 % ex art.130 T.U, è pari ad euro 1.258,00, non ad euro 1.034,25.
- 9) Ne consegue dunque che il decreto di liquidazione impugnato deve essere integrato dell'ulteriore importo di euro 223,75, dato dalla differenza dei due valori sopra espressi (euro 1.258 meno 1.034,25).
- 10) Le spese del giudizio vengono liquidate (secondo D.M. n°55/2014 e s.m.i., scaglione di riferimento fino ad euro 1.100,00, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I, cennato decreto) come in dispositivo e vengono compensate alla metà, valutata la parziale soccombenza del ricorrente, unitamente alla contumacia del ministero resistente.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in parziale accoglimento della domanda, a parziale modifica e/o integrazione del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Pescara – Sez. Es. mobiliari in data 13/02/2024 nel procedimento iscritto al n° 1575/2023 R.G.E., liquida in favore dell'Avv. A.C. la complessiva somma di euro 1.258,00, anziché quella di 1.034,25, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.) ;
- compensa le spese del giudizio alla metà;
- condanna parte resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, del residuo importo di euro 166,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).

Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge

Pescara, li 12 Marzo 2025



Sentenza n. 331/2025 pubbl. il 17/03/2025  
RG n. 795/2024  
Repert. n. 534/2025 del 18/03/2025  
Sentenza n. cronol. 375/2025 del 17/03/2025

Il Giudice

dott. Emilio Bernardi

